



Windsurfing Vela Club
Portoscuso

Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO SOCIALE

Questo regolamento, che è subordinato alla transazione e all'accordo stipulati il 14 Aprile 2003, in Cagliari con Saromar S.r.l. e Saromar Gestioni S.r.l., nel rispetto del superiore Regolamento Saromar S.r.l. del 27 Maggio 1998, interviene a rettifica ed aggiorna le edizioni precedenti.

Nella zona SU SCARU possono essere ospitate solo n° 126 barche, di lunghezze comprese tra metri tre e metri otto, divise in tre classi:
1a classe entro 6,05 metri; 2a classe da 6,06 a 8 metri; 3a classe oltre gli 8 metri (solo 3 posti).
Eventuali deroghe potranno essere accordate al WVCP solo dalla società di gestione.

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento integra lo Statuto Sociale e costituisce norma costante della vita dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Windsurfing Vela Club Portoscuso. Ogni Socio è tenuto alla piena osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed entrano in vigore dopo quindici giorni di esposizione nella bacheca sociale.

Art. 3 – BACHECA SOCIALE

La bacheca presso la sede sociale è sempre consultabile dai Soci, in questa vengono esposti i documenti, gli atti e le comunicazioni di interesse generale relative alle attività sociali.

Art. 4 - CAMBIO INDIRIZZO

Ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla segreteria ogni eventuale variazione dei dati inseriti nella scheda anagrafica compilata all'atto della prima iscrizione ed in particolare dei recapiti telefonici e degli indirizzi di corrispondenza e di posta elettronica.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 - RAPPORTI ETICO SOCIALI

Ogni Socio è tenuto a partecipare alle attività sociali e sportive organizzate dall'Associazione, poichè queste rappresentano le finalità e le ragioni di esistenza dell' Associazione stessa.

Art. 6 - RAPPORTI ECONOMICI

L'ammontare dei canoni, dei contributi e degli eventuali interessi passivi previsti in parte dallo Statuto Sociale e meglio specificati e definiti nel presente Regolamento, sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti a versare puntualmente la quota del tesseramento annuale e quelle eventuali di ormeggio secondo le scadenze stabilite alla Tabella 1

- Canoni e Contributi Sociali -

I Soci Diportisti, all'assegnazione di un nuovo ormeggio sono tenuti al versamento di un Quota di Primo Ormeggio.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il ritardo nel versamento dei canoni sociali comporta l'obbligo di pagamento delle penali stabilite.

Il mancato pagamento della Quota di Tesseramento del SDA annuale, il canone, o dei contributi dovuti, o degli eventuali rimborsi per spese di ormeggio entro la data per esso stabilita, comporterà un aggravio di spesa pari al:

- 5% qualora il ritardo sia inferiore o uguale ai 10 giorni,
- 10% qualora il ritardo sia inferiore o uguale ai 20 giorni,
- 15% qualora il ritardo sia inferiore o uguale ai 30 giorni,

tale somma ulteriore dovrà essere sommata e corrisposta con il pagamento dovuto, nel caso questo non avvenga, il Direttivo la sommerà all'importo individuale dovuto per il pagamento immediatamente successivo. Pena ulteriori sanzioni.

Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la radiazione del Socio.

Diritto all'informazione: ogni socio ha diritto di accedere ai dati relativi al rendiconto di chiusura dell'anno ed al bilancio di previsione per il successivo, nonché ai verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, facendone richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Parimenti ogni lamentela, comunicazione o notizia dovrà essere inoltrata al Consiglio in forma scritta; questi dovrà rispondere al socio entro 15 giorni dalla riunione di consiglio in cui è stata esaminata la comunicazione.

Art. 7 – QUOTA TESSERAMENTO SOCIALE

Ai Soci compete il pagamento di una quota per il tesseramento annuale, questa dovrà necessariamente essere corrisposta entro il 28 Febbraio dell'anno in corso.

Tale importo viene determinato dal Consiglio Direttivo e può essere modificato a seguito della variazione dei costi dei diversi servizi, fra i quali:

1. Gestione e amministrazione della Società;
2. Gestione della sede sociale;
3. Gestione della segreteria
4. Affiliazione alle Federazioni sportive nazionali (FIV)
5. Organizzazione delle manifestazioni sportive sociali;

6. Interessi e sopravvenienze passive

7. Accantonamenti ai fondi investimenti, oneri e rischi futuri;

Il Socio in regola con il pagamento del tesseramento sociale, potrà godere dei seguenti benefici:

- ☑☑Tesseramento con integrazione di soli euro 10 (dieci) alla Federazione Sportiva Nazionale FIV previa sua esplicita richiesta;
- ☑☑Possibili agevolazioni economiche per la partecipazione alle manifestazioni sportive sociali;
- ☑☑Possibili agevolazioni economiche per la partecipazione alle attività o eventi sociali;
- ☑☑Possibilità di ricevere rimborsi per spese sostenute nella misura e nei casi disposti dal Direttivo;
- ☑☑Beneficio di particolari privilegi o vantaggi economici disposti a favore della nostra Associazione da parte di qualunque attività, rivendita, società o ente voglia instaurare con noi una Convenzione;
- ☑☑Distribuzione gratuita di eventuali gadget sociali;
- ☑☑Possibilità di far partecipare alle attività sociali e sportive propri familiari o Altri soggetti con la qualifica di Aggregato.

Art. 8 - CANONE DI ORMEGGIO

Il Canone di ormeggio viene determinato dal Consiglio Direttivo e potrà essere modificato a seguito della variazione dei seguenti costi:

1. Canone dovuto e indicato da SAROMAR GESTIONI SRL
2. Costi per i consumi di energia elettrica e/o acqua
- 3 Altri costi indicati dal Gestore

Il Canone di ormeggio deriva dalla somma di due fattori :

1. costi fissi da ripartire equamente per ciascun posto barca
2. costi variabili in base alle dimensioni dell'imbarcazione

Il regolare pagamento del canone di ormeggio consente al Socio assegnatario:

- ☑☑di disporre dello spazio acqueo assegnato per l'ormeggio della propria imbarcazione
- ☑☑di accedere ai pontili e utilizzare le relative attrezzature
- ☑☑di disporre di energia elettrica ed acqua
- ☑☑di usufruire di eventuali sistemi o servizi di vigilanza e sicurezza predisposti dal Gestore

Gli ormeggi in banchina usufruiscono di una riduzione del 25% dei costi variabili stante il disagio nel fruire di alcuni dei servizi sopraindicati.

Nel caso in cui l'assegnazione di un nuovo posto ormeggio avvenga successivamente al 1° Gennaio, il canone per la prima annualità verrà conteggiato sulla base dei mesi effettivi.

Nel caso di sostituzione dell'imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, con o senza cambio di posto ormeggio, il relativo canone verrà adeguato alle nuove dimensioni con effetto immediato, arrotondato al mese in corso.

Nel caso la sostituzione dell'imbarcazione sia con altra di dimensione minore, il relativo canone verrà adeguato e quindi ridotto solo dal semestre successivo, nessun rimborso potrà venire corrisposto per il periodo per il quale sia già stata versata la quota.

Il Socio Diportista Assegnatario, che per qualsiasi motivo non occupi il posto assegnato, può mantenere il diritto di conservazione del posto per un massimo di 2 anni, previo il versamento del canone intero per il primo anno e del canone dimezzato (50 %) per il secondo anno. Al Socio è richiesta particolare precisione e sollecitudine nel comunicare al Direttivo questa sua particolare determinazione.

Art. 9 – QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE

Ai Soci compete il pagamento di una quota per il tesseramento annuale.

Tale contributo deve essere corrisposto entro il 28 Febbraio dell'anno in corso. Trascorsi giorni 15 (quindici) dalla scadenza, il costo della stessa verrà aggravato di euro 5. Trascorsi giorni 30 (trenta) dalla scadenza, l'importo dovuto sarà aggravato di euro 10.

Trascorso il periodo di 60 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, l'Associazione riterrà decaduta la domanda di associazione, con conseguente revoca del posto barca in assegnazione nel caso di SDA.

Art. 10 - QUOTA DI PRIMO ORMEGGIO

Al Socio, assegnatario per la prima volta di un posto ormeggio compete il versamento a fondo perduto di una Quota di Primo Ormeggio.

Detto contributo, unitamente al canone corrente di ormeggio dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione del posto ormeggio.

Trascorso il periodo dei 30 giorni senza aver ricevuto il pagamento e senza aver ottenuto alcuna comunicazione in merito, il Direttivo riterrà decaduta la domanda di assegnazione del posto ormeggio.

Art. 11 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può approvare la corresponsione di contributi straordinari finalizzati all'esecuzione di opere o all'esercizio di qualsiasi attività di interesse sociale.

TITOLO III

NORME PER L' AREA DIPORTO

Art. 12 – GESTIONE POSTI BARCA

Al Direttivo, competono, fra le altre:

- la gestione degli impianti e delle attrezzature della sede e dei relativi posti ormeggio,
- la gestione delle richieste di ormeggio con attribuzione del relativo punteggio e
- la compilazione e aggiornamento periodico delle liste di attesa,
- l'assegnazione dei posti ormeggio e la loro eventuale variazione o spostamento,
- la valutazione delle problematiche di sicurezza e di utilizzo degli impianti,
- la segnalazione a Saromar Srl degli interventi di manutenzione urgenti e necessari,
- la definizione dei criteri per l'assegnazione di ormeggi temporanei,
- la verifica del rispetto delle norme da parte degli assegnatari di ormeggio.

Art. 13 - UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI A MARE

Gli spazi, i pontili, le banchine e le attrezzature ed in primis la Sede Sociale, sono riservate all'utilizzo esclusivo dei Soci, dei loro familiari e degli aggregati.

Per ragioni di sicurezza e responsabilità non è consentito l'accesso ai pontili e l'utilizzo delle attrezzature a persone diverse dalle precedenti, salvo non si tratti di ospiti accompagnati dal Socio.

L'accesso alle imbarcazioni in assenza del Socio proprietario può essere consentito solo in casi eccezionali o di necessità (manutenzioni, trasferimenti, ecc) alle sole persone specificatamente indicate dal Socio stesso con una preventiva comunicazione al Direttivo.

Per la realizzazione di manifestazioni o eventi di prestigio, organizzati in proprio o da terzi, purché coerenti con le finalità istituzionali della Associazione, il Consiglio Direttivo

può riservare temporaneamente parte degli spazi acquei e dei pontili e/o della Sede sociale.

La parte di scivolo carrellabile, può essere utilizzata dai Soci Diportisti per gli alaggi necessari, previa richiesta agli addetti della Saromar Gestioni o WVCP.

Tale servizio è compreso nel canone annuale ed è ad uso, anche e soprattutto, dei

Soci Diportisti Carrellati, al momento accoglibili in seno al sodalizio in numero non superiore a 10.

Essi non hanno diritto ad un posto barca in assegnazione, ma l'uso, eventuale e provvisorio, del posto di un SDA, da questi non impegnato.

Nel caso alaggio e/o varo vengano fatti con un camion gru o qualunque altro mezzo operi dalla banchina, questo sarà oggetto di richiesta di autorizzazione da ottenersi in segreteria e da presentarsi alla Direzione della Saromar Srl, la quale potrà concedere o meno tale autorizzazione oltre ad esigere un compenso economico a lei spettante da contratto.

Art. 14 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO

Il Consiglio Direttivo del WVCP è titolato ad assegnare un posto barca ad un Socio Diportista che ne abbia fatto richiesta e che ne abbia diritto, dopo averne verificato il corretto comportamento in passato e presente verso il WVCP e la Società contraente.

Tale assegnazione è subordinata all'accettazione di codesto regolamento in ogni sua parte.

Un posto ormeggio può essere assegnato esclusivamente ad un Socio Diportista.

L'assegnazione potrà essere perfezionata e diventare effettiva solo dopo aver ottenuto nulla osta nominale dalla Società Gestore del Porto, Saromar Srl.

Un Socio può essere assegnatario di un unico posto ormeggio.

L'assegnazione di un posto ormeggio può essere fatta esclusivamente per imbarcazioni di dimensioni uguali o inferiori ai limiti imposti dal Gestore. (8 metri)

Non sono ammesse nello specchio d'acqua sociale imbarcazioni di Soci adibite ad attività commerciali; o come beni strumentali; particolare attenzione sarà rivolta allo scongiurare che i SDA usino la barca per scopi diversi da quelli contemplati nel semplice "Diporto" o che facciano da prestanome, per speculare sul posto barca a loro assegnato, sia economicamente, sia per favorire chicchessia (esempio: noleggio, scuola sub, ...), anche il rilevamento di diverse uscite della barca senza la presenza a bordo del SDA, desterà gravi sospetti di scorrettezza.

L'accertamento di una di queste scorrettezze, comporterà la radiazione dal circolo e di conseguenza la revoca dell'assegnazione del posto barca in uso.

In tale circostanza, il WVCP non sarà tenuto ad alcuna restituzione, quali; canone e sue frazioni e quote di tesseramento.

Sarà ammessa deroga per quelle attività che vengano svolte per nome e per conto dell'Associazione stessa in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente per le Società Sportive senza scopo di lucro.

Per queste particolari eccezioni, potranno essere previsti dei rimborsi per spese vive realmente sostenute, al solo scopo di non aggravare economicamente il Socio che svolga volontariato.

Il Consiglio Direttivo, anche in deroga alle limitazioni sopraindicate, ha la facoltà di riservare o assegnare temporaneamente alcuni posti di ormeggio per specifiche attività sociali (scuola vela, attività sportiva agonistica, ecc) purché coerenti con gli scopi istituzionali dell'Associazione o per eventuali emergenze su richiesta delle Autorità competenti.

La valutazione dell'idoneità dei posti ormeggio ai fini della sicurezza e della manovrabilità delle imbarcazioni è demandata al Consiglio Direttivo.

Il Direttivo può intervenire con modifica o sostituzione dei posti ormeggio già assegnati, in base a proprie valutazioni o su segnalazione dei Soci assegnatari.

I requisiti per l'assegnazione e il mantenimento di un posto ormeggio sono indicati nei seguenti articoli :

art. 15 - Disponibilità del posto ormeggio

art. 16 - Identificazione dell'imbarcazione

art. 17 - Proprietà dell'imbarcazione

art. 18 - Sicurezza e decoro dell'imbarcazione

art. 19 - Utilizzo del posto ormeggio

Il decadere o il variare di una qualsiasi delle condizioni indicate nei suddetti articoli potrà dar luogo a provvedimenti di diversa entità, fino anche alla revoca dell'assegnazione dell'ormeggio.

ART. 15 - DISPONIBILITA' DEL POSTO ORMEGGIO

Il Socio non può vantare nessun diritto di proprietà sull'ormeggio assegnato e pertanto, non può cederlo neppure temporaneamente in uso a terzi né destinarlo ad usi diversi da quello di ormeggio dell'imbarcazione identificata nella domanda di assegnazione e nella successiva dichiarazione di accettazione del posto ormeggio.

Art. 16 - IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE

Ogni Socio assegnatario di ormeggio deve identificare l'imbarcazione che verrà ormeggiata nel posto assegnato con il nome e/o il numero di immatricolazione e fornire i dati richiesti nella scheda tecnica predisposta dal Direttivo.

Ogni posto ormeggio assegnato viene identificato da una lettera che individua il pontile o la banchina e da un numero progressivo.

Art. 17 – PROPRIETA' DELL'IMBARCAZIONE

Il Socio assegnatario ha diritto al posto ormeggio solamente se ha la proprietà esclusiva dell'imbarcazione, l'usufrutto, o il diritto di uso in forza di contratto di leasing o altro contratto che gli attribuisca il diritto di utilizzarla in via esclusiva;

In ogni altra ipotesi, o in caso di successiva modifica del titolo della detenzione o della proprietà diverso, non è consentito procedere all'assegnazione e, ove questa fosse già stata concessa, dovrà essere revocata.

Resta ad esclusivo appannaggio del Direttivo la possibilità di valutare singoli casi specifici prendendo per ciascuno di questi una diversa decisione anche in deroga al presente articolo.

Per ottenere l'assegnazione dei posti ormeggio e in ogni caso di successiva verifica, il Socio assegnatario deve comprovare la proprietà o la legittima detenzione dell'unità da ormeggiare, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) e fornendo i seguenti documenti :

☒☒copia del libretto di navigazione, copia dell'eventuale contratto attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo

☒☒copia della polizza di Assicurazione R.C.

Art. 18 – SICUREZZA E DECORO DELL'IMBARCAZIONE

L'imbarcazione deve avere e mantenere, oltre ai requisiti e alle dotazioni previste dalle normative in vigore, requisiti di sicurezza, decoro, pulizia, integrità e funzionalità

tali da non recare danni alle imbarcazioni vicine ed all'attrezzatura dei pontili o pregiudicare l'immagine dell'Associazione.

Il Socio deve predisporre e mantenere adeguati sistemi e attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.) e procedere alle loro opportune regolazioni onde evitare danni o intralci alla manovrabilità delle imbarcazioni vicine.

Il Direttivo può richiedere formalmente al Socio inadempiente l'immediato adeguamento alle suddette norme dell'imbarcazione e delle relative attrezzature di ormeggio. In caso di perdurante inadempienza, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, il Consiglio Direttivo potrà intraprendere provvedimenti sanzionatori che possono giungere sino alla revoca dell'assegnazione del posto ormeggio.

Art. 19 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA

Pur attuando interventi atti ad incrementare la sicurezza della sede a mare, l'Associazione non assume alcun obbligo di sorveglianza o custodia delle imbarcazioni ormeggiate. Alla stessa, pertanto, non saranno in alcun modo o maniera imputabili danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici subiti dalle imbarcazioni o dalle cose introdotte e lasciate nelle imbarcazioni stesse. All'Associazione non saranno imputabili in alcun modo o maniera danni a persone o a cose. Ogni Socio è direttamente responsabile dell'efficacia delle proprie attrezzature di ormeggio (cime, parabordi, ecc.), della sorveglianza e custodia della propria imbarcazione e delle cose in essa contenute, del corretto utilizzo delle attrezzature sociali e di ogni danno causato dalla propria imbarcazione ormeggiata o in manovra negli spazi acquei sociali. A tutela degli altri Soci, ogni assegnatario di posto barca deve esibire all'Associazione, inizialmente e ogni qualvolta essa venga sostituita, copia della polizza di assicurazione che offre copertura per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o utilizzo della propria imbarcazione. Nei casi in cui gli ormeggi non risultino conformi ai criteri di sicurezza o alla regola d'arte e della buona tecnica, il Direttivo provvederà ad avvisare il Socio assegnatario chiedendo un suo immediato intervento. Qualora l'interessato risulti inadempiente, la Società provvederà ad effettuare l'intervento necessario al fine di salvaguardare la sicurezza sia dell'imbarcazione stessa che di quelle vicine, fatto salvo il diritto di rivalersi di tutte le spese sostenute nei confronti del Socio inadempiente.

Art. 20 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ORMEGGIO

Ogni Domanda di assegnazione di un posto barca deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Associazione e viene immediatamente iscritta a cura del Responsabile in un Registro detenuto presso la sede sociale, liberamente consultabile dai Soci, che attesti anche la cronologia di presentazione.

L'iscrizione nella lista d'attesa per assegnazione posto barca, comporta, a carico del Socio richiedente, il pagamento della quota di tesseramento annuale, il ritardo di tale pagamento, superiore ai quindici giorni, determinerà la cancellazione dalla lista d'attesa.

Ad ogni richiedente verrà attribuito un punteggio tenendo conto di diverse specificità di volta in volta determinate dal Direttivo e parte integrante del Bando di nuova Graduatoria all'Allegato B.

Il Direttivo gestisce le richieste, attribuendo il relativo punteggio e inserendole in Graduatoria.

Il Direttivo provvede all'assegnazione degli ormeggi disponibili in base alla graduatoria,

tenendo conto dell'idoneità del posto ormeggio alla manovrabilità e sicurezza dell'imbarcazione stessa e di quelle vicine.

L'ormeggio reso disponibile verrà tuttavia prioritariamente offerto ai soci che abbiano richiesto lo spostamento della loro imbarcazione, purché essa sia di caratteristiche dimensionali compatibili con tale posto.

Il Socio dovrà confermare per iscritto la sua accettazione o rinuncia, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione da parte del Direttivo, trascorsi i quali, l'assegnazione si intenderà decaduta e il Direttivo procederà ad assegnare il posto al socio successivo in ordine di graduatoria.

In caso di accettazione del posto ormeggio iniziano a decorrere i canoni di ormeggio. Il canone o l'adeguamento dello stesso in caso di cambio di classe e la Quota di Primo Ingresso, devono essere versati entro 30gg dalla conferma di accettazione, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il Socio assegnatario dovrà occupare il posto assegnatogli entro il termine di 3 mesi dalla conferma di accettazione.

All'atto dell'occupazione del posto barca il Socio assegnatario deve produrre la documentazione indicata all'art. 17 del presente Regolamento e compilare la scheda tecnica dell'imbarcazione.

Le dimensioni e le caratteristiche dell'unità da diporto possono essere verificate dal Direttivo in un qualsiasi momento.

La predisposizione delle altre attrezzature di ormeggio (cime d'ormeggio, aggancio ai pontili e adeguati parabordi) e le successive sostituzioni e manutenzioni a causa di usura o rottura o per cambio di posto ormeggio richiesto dall'assegnatario, sono a carico del Socio.

Art. 21 - SOSTITUZIONE DEL POSTO ORMEGGIO

Un socio assegnatario di ormeggio può richiedere per la medesima imbarcazione, attraverso specifica domanda e per giustificati motivi, la sostituzione del posto con altro di analoghe caratteristiche dimensionali.

Il Direttivo in base a proprie valutazioni per motivi oggettivi di organizzazione o di sicurezza, ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento l'ormeggio assegnato.

Previa richiesta di autorizzazione e purché la sistemazione sia ritenuta idonea dal Direttivo sotto il profilo logistico e della sicurezza, due soci assegnatari di posto ormeggio possono concordare e mettere in atto lo scambio dei relativi posti assegnati.

Art. 22 - SOSTITUZIONE DELL'IMBARCAZIONE

La richiesta di nuovo ormeggio per cambio di imbarcazione dovrà essere oggetto di specifica richiesta scritta, questa verrà registrata e tenuta in urgente considerazione.

Nel caso in cui l'ormeggio già assegnato sia idoneo alla nuova imbarcazione e in assenza di problemi di natura logistica o di sicurezza, il direttivo autorizza immediatamente la sostituzione.

Un socio assegnatario di un posto ormeggio che acquisti l'imbarcazione di un altro socio può subentrare nel posto ormeggio di quest'ultimo, liberando contestualmente il posto occupato dalla sua precedente imbarcazione.

Art. 23 - RINUNCIA O REVOCA DEL POSTO ORMEGGIO

Il Socio che rinuncia all'uso dell'ormeggio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone dovuto

per l'ormeggio per tutta la durata del godimento.

Il posto assegnato può essere revocato principalmente per:

- a) Dimissioni da parte del socio
- b) Mancato pagamento delle quote annuali di ormeggio entro i termini ultimi fissati;
- c) Mendace o mancata dichiarazione delle caratteristiche o della comproprietà dell'unità ormeggiata al posto barca assegnato;
- d) Se l'associato non ottempera ad un motivato spostamento richiestogli
- e) Cessione o Subaffitto del Posto barca a terzi;
- f) Mancata utilizzazione del posto Barca, trascorsi i termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento;
- g) Ormeggio di unità diversa da quella dichiarata con autocertificazione del titolare del Posto Barca (a meno che non si tratti di sostituzione per brevissimi periodi debitamente segnalata e concordata con il Direttivo);
- h) Revoca della concessione dello specchio acqueo da parte della competente Autorità Marittima. In tale evenienza ogni singolo socio contribuirà in quota parte alle spese di rimozione delle attrezzature.
- i) inadempienze con le norme dello statuto o del presente regolamento

L'azione di revoca non verrà applicata in presenza di gravi impedimenti o giustificati motivi.

In caso di revoca dell'ormeggio l'assegnatario deve provvedere immediatamente a liberare il corrispondente spazio acqueo e a ripristinare lo stato originale delle relative attrezzature.

Qualora trascorsi più di 20 giorni dalla comunicazione il posto barca non sia stato ancora liberato, il Direttivo potrà provvedere alla messa a terra dell'imbarcazione a spese del socio proprietario.

Il socio a cui viene revocato l'ormeggio non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni o dei contributi versati per l'annualità in corso.

La revoca del posto barca deve, pena la nullità, essere comunicata al socio titolare del posto barca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento del consiglio direttivo è ammesso il ricorso, purché presentato al Consiglio dei Proviviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24 - CESSIONE DELL'IMBARCAZIONE E SUCCESSIONI EREDITARIE

Il Socio che ceda ad altri la proprietà o altri diritti relativi alla propria imbarcazione, non può cedere al nuovo proprietario o al nuovo conduttore alcun diritto relativo all'ormeggio.

I famigliari e parenti di primo grado, di un Socio assegnatario di ormeggio, nei casi in cui divengano proprietari dell'imbarcazione per :

- successione ereditaria o

- cessione e contestuale rinuncia al posto da parte del Socio assegnatario,

possono subentrare nell'assegnazione dell'ormeggio, con l'obbligo di corrispondere il 50% della Quota di Primo Ingresso e acquisiscano la qualifica di Soci Diportisti e previa regolarizzazione di eventuali pendenze.

Al fine di evitare sperequazioni e comportamenti contrari allo spirito del presente Regolamento, qualora l'operazione non venga perfezionata entro sei mesi dalla data dell'atto di subentro, l'assegnazione viene revocata con obbligo di liberare immediatamente l'ormeggio.

Qualora la risoluzione della comproprietà avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate non potrà essere presa in considerazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - ORMEGGIO TEMPORANEO

Qualora il Socio preveda di non occupare per un periodo superiore ai 5 giorni l'ormeggio assegnato è tenuto a darne notizia al Direttivo, che detiene un apposito Registro delle assenze.

Agli stessi deve essere tempestivamente segnalato l'eventuale rientro anticipato.

Il Direttivo potrà consentire l'ormeggio temporaneo per un max di 15 giorni ad unità da diporto appartenenti ad altri Soci privi del posto ormeggio, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Gestore. Questo per consentire un avvicendamento regolamentato e omogeneo fra gli aventi diritto così che tutti possano godere nella stessa misura dei vantaggi a loro riservati

Ai Soci Carrellati, su specifica richiesta scritta, può essere assegnato un ormeggio temporaneo. Tale disposizione è di competenza del Direttivo e meglio definita e regolamentata all' Allegato C. Per poter accedere all'ormeggio temporaneo i Soci Carrellati devono presentare al loro arrivo i documenti identificativi personali e quelli dell'imbarcazione, la polizza assicurativa e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità, garantendo di lasciare libero l'ormeggio in qualsiasi momento in caso di richiesta del Direttivo.

Il Socio a cui è stato affidato temporaneamente un ormeggio è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento Sociale oltre che dello Statuto.

La non osservanza comporterà la cessazione dell'ospitalità e l'obbligo di allontanare immediatamente l'imbarcazione dall'ormeggio.

In caso di danno le attrezzature di ormeggio saranno ripristinate a cura del Gestore che ne ripeterà le spese del danno ai responsabili.

In caso di sosta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al versamento di un rimborso spese nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. (Allegato Q)

A tale fine, all'arrivo, l'assegnatario temporaneo è tenuto a versare una cauzione, il cui ammontare verrà detratto dal conteggio finale.

L' Associazione in particolari circostanze potrà riservare ormeggi temporaneamente liberi per attività sociali e sportive o anche a favore di altri Circoli e organizzazioni Sportive.

Art. 26 - NORME DI COMPORTAMENTO.

a) Nello specchio acqueo dato in concessione all' Associazione la balneazione e la pesca sono tassativamente vietate, in ottemperanza alle ordinanze della Capitaneria di Porto.

b) Ogni Socio è tenuto a utilizzare correttamente i pontili e le relative attrezzature e a favorire il loro mantenimento.

c) I consumi di energia elettrica e di acqua devono essere limitati al minimo e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, al cui termine le prese sulle colonne devono essere rigorosamente chiuse. Il cavo per il collegamento elettrico deve essere di tipo omologato per usi marini e non deve presentare interruzioni o usure.

d) E' vietato mantenere i collegamenti elettrici o idrici tra le colonne e le imbarcazioni in caso di assenza di persone a bordo.

e) E' vietato installare sui pontili qualunque accessorio senza il consenso del Direttivo.

f) E' vietato ingombrare i pontili con sedie, asciugamani, teloni o qualunque altro oggetto possa creare disturbo agli altri utenti.

g) Ogni Socio è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso della privacy degli altri; in particolare si devono evitare schiamazzi e giochi rumorosi sui pontili.

h) Eventuali animali (cani, gatti, ecc) non possono essere lasciati liberi sui pontili e raccomanda in particolare di evitare l'abbaiare dei cani o qualsiasi altro rumore o atto che possa recare disturbo agli altri Soci. si

i) I cancelli d'entrata devono sempre essere tenuti chiusi, salvo per lo stretto tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco di materiali o vettovaglie.

j) Le chiavi di apertura dei cancelli sono strettamente personali e non possono essere prestate e tantomeno duplicate a favore di terzi non Soci.

k) Tutti i Soci sono tenuti alla conservazione dei beni sociali e a verificare affinché imbarcazioni estranee non accedano ai pontili senza il preventivo consenso del Direttivo.

l) E' consentito appoggiare sui pontili materiali per il tempo strettamente necessario all'imbarco o allo sbarco.

m) Sono consentite riparazioni e manutenzioni all'ormeggio, purché le stesse non arrechino disturbo ai vicini. In particolare è vietato operare con macchine che

producano polveri o verniciatori a spruzzo. Qualora, involontariamente dovesse verificarsi l'imbrattamento del pontile con olio o altro materiale, il responsabile dovrà provvedere all'immediata pulizia.

n) E' vietato depositare sul pontile biciclette o altri mezzi di trasporto.

o) Tutti i Soci sono tenuti, in caso di mareggiate o eventi atmosferici di particolare rilevanza, ad interessarsi della sicurezza della propria imbarcazione e di quella altrui, affinché le stesse non subiscano danni o provochino danni ad altre o alle strutture.

p) E' vietato passare per le unità da diporto altrui per raggiungere la propria.

q) Qualora si presentino particolari situazioni di pericolo, di necessità o di urgenza, il Direttivo potrà effettuare interventi a bordo o spostare le imbarcazioni interessate, anche senza preventivo consenso del proprietario.

r) Nelle manovre nello specchio d'acqua portuale, i Soci sono tenuti a tenere una velocità estremamente limitata. (Max 3 nodi)

s) Devono essere rispettate le vigenti norme antincendio, ed in particolare quanto segue:

le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere contenute in contenitori metallici, ben chiusi, ed in pezzatura singola ed il loro deposito a bordo va comunque limitato al massimo.

eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie nel caso di benzina, vanno conservate in serbatoi omologati a norma di legge per gli specifici carburanti.

è tassativamente vietato accendere fuochi od altro sui pontili.

è vietato scaricare a mare eventuali residui di sentina.

i compartimenti di bordo contenenti bombole a gas liquido devono essere adeguatamente aerati.

t) Non abbandonare la propria barca incustodita durante lunghi periodi di assenza del Socio; in tal caso è necessario incaricare il Responsabile a mare o altro Socio, dandone informazione e recapito al Consiglio Direttivo

u) Il carrellino porta oggetti, dopo l'utilizzo, deve essere riportato all'ingresso del pontile per consentirne l'uso anche ad altri SDA.

v) Transito e sosta dei veicoli sulle banchine:

Il transito e la sosta sulle banchine nella zona di competenza del WVCP sono permessi, esclusivamente ai soci, solo per il tempo necessario, ai mezzi che devono scaricare o caricare attrezzature, immediatamente dopo, dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi.

In qualsiasi caso è vietato sostare con l'auto nei pressi dei cancelli d'ingresso ai pontili.

X) Quando la sede sociale venisse utilizzata per intrattenimenti, manifestazioni o qualunque altra iniziativa, i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Direttivo riterrà opportuno impartirà di volta in volta.

z) Tutti i Soci sono chiamati al rispetto delle suddette norme, a ciascuno compete anche la vigilanza sul comportamento tenuto dagli altri Soci, con l'obbligo di segnalare al Direttivo eventuali infrazioni accertate.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI AGGREGATI

Art. 27 - RAPPORTI ETICO SOCIALI E ECONOMICI

In relazione a quanto previsto dallo Statuto Sociale, ogni Aggregato per la partecipazione assieme al Socio presentatore alle attività sociali e sportive organizzate dalla Società e l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi, assume i medesimi diritti e doveri del socio ed è tenuto ad osservare le medesime regole comportamentali. Eventuali quote di partecipazione sono dovute e determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 - NORMA FINALE

I casi non previsti o irrisolti dal presente Regolamento verranno deliberati dal Consiglio Direttivo dopo adeguato approfondimento, nello spirito dell'associazione e con equità.

Portoscuso, 01 Giugno 2013

INDICE

Pagina 1	Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
	Art. 2 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
	Art. 3 – BACHECA SOCIALE
	Art. 4 – CAMBIO INDIRIZZO
Pagina 2	Art. 5 – RAPPORTI ETICO SOCIALI
	Art. 6 – RAPPORTI ECONOMICI
Pagina 3	Art. 7 – QUOTA TESSERAMENTO SOCIALE
	Art. 8 – CANONE DI ORMEGGIO
Pagina 4	Art. 9 – QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE
	Art. 10 – QUOTA DI PRIMO ORMEGGIO
	Art. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI
	Art. 12 – GESTIONE POSTI BARCA
Pagina 5	Art. 13 – UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI A MARE
	Art. 14 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO
Pagina 6	Art. 15 – DISPONIBILITA' DEL POSTO ORMEGGIO
	Art. 16 – IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE
	Art. 17 – PROPRIETA' DELL'IMBARCAZIONE
Pagina 7	Art. 18 – SICUREZZA E DECORO DELL'IMBARCAZIONE
	Art. 19 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA
Pagina 8	Art. 20 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ORMEGGIO
	Art. 21 – SOSTITUZIONE DEL POSTO ORMEGGIO

Pagina 9	Art. 22 – SOSTITUZIONE DELL’ IMBARCAZIONE
	Art. 23 – RINUNCIA O REVOCA DEL POSTO ORMEGGIO
Pagina 10	Art. 24 – CESSIONE DELL’ IMBARCAZIONE E SUCCESSIONE
	Art. 25 – ORMEGGIO TEMPORANEO
Pagina 11	Art. 26 – NORME DI COMPORTAMENTO
Pagina 12	Art. 27 – RAPPORTI ETICO SOCIALI E ECONOMICI DEGLI AGGREGATI
	Art. 28 – NORMA FINALE
Pagina 13	INDICE